

## Lo scario della Comunità di Fiemme

### Abbreviazioni

AC	Archivio comunale (segue il nome della località)
ADT	Archivio diocesano tridentino
AMCF	Archivio della Magna Comunità di Fiemme a Cavalese
AP	Archivio parrocchiale (segue il nome della località)
APV	Archivio del Principato vescovile di Trento (in ASTn)
ASTn	Archivio di Stato di Trento
BCTn	Biblioteca comunale di Trento
BMC	Biblioteca “Gian Pietro Muratori” a Cavalese

### Il termine “scario”

La prima volta che si incontra lo “scario” come capo della Comunità di Fiemme è nel 1220, un documento fiscale, e poi nel 1234, in un importante documento nel quale si descrive il rinnovo della confinazione tra Fiemme e le comunità a nordovest (Montagna e Aldino in particolare), già fissato cent’anni prima, cioè all’epoca dei Patti gebardini<sup>1</sup>.

Ma di per sé il termine *scario* o *scarione*<sup>2</sup> era usato in tutto il territorio tridentino (e non solo) per indicare un funzionario di rango inferiore addetto alla riscossione delle varie imposizioni fiscali. Tale funzionario di secondo ordine era soggetto al *gastaldo*<sup>3</sup> o *gastaldione*, funzionario di primo ordine, molto diffuso nel territorio del Vescovado di Trento nel corso del Duecento e del primo Trecento. Non vi erano solamente *gastaldi* al servizio del vescovo, ma anche *gastaldi* al servizio di altri nobili o signori; ad esempio, vicino a Fiemme, quelli dei signori di Egna.

Il *gastaldo* vescovile, che veniva in Fiemme due volte all’anno, a San Martino l’11 novembre e in maggio, aveva due compiti: raccogliere le imposizioni fiscali e presiedere l’amministrazione della giustizia<sup>4</sup>. Poiché tale *gastaldo* non abitava stabilmente sul territorio, era per l’appunto utile, anzi necessario, avere in loco una figura di riferimento come lo *scario*<sup>5</sup>. Non a caso in alcuni documenti di Fiemme, in un periodo transitorio tra la metà del Duecento e l’inizio del Trecento, troviamo due *scari*: uno come capo della nostra Comunità e uno, *scarius Episcopatus*, come funzionario vescovile addetto alla raccolta delle imposizioni fiscali.<sup>6</sup>

Oltre a questo funzionario detto *scario*, ne troviamo un altro di secondo ordine, anch’esso assai diffuso sul territorio tridentino (e non solo) e sempre subalterno al *gastaldo*: il *degano*, che in

1 Vedi l’illustrazione del documento in Tarcisio Corradini, *Anno 1234: revisione dei confini Egna-Fiemme*, “La Comunità di Fiemme”, XXVIII (2010), 1, pp. 23-27. Il documento è conservato in AMCF, capsula K, n° 1. La confinazione venne confermata anche dal conte del Tirolo Enrico nel 1312; vedi AMCF, capsula K, n° 2.

2 Il termine di origine germanica era di natura militare (skara / schiera).

3 Fino a tempi abbastanza recenti lo si ritrova come toponimo anche nel territorio di Cavalese: *Palù Gastaldo*.

4 Il termine *gastaldo* deriva da quello usato all’epoca dei Longobardi per indicare un loro funzionario con incarichi allora solo amministrativi e non giudiziari. Vedi Hans Voltelini, *Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino medievale*, Trento 1981 (traduzione di Vigilio Mattevi di *Immunität, grund- und leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol*, “Archiv für österreichische Geschichte”, Vienna 1907, vol. 94, II. Hälfte), cap. II. Nel medesimo capitolo vedi quanto spiegato in merito al *degano* e allo *scario*.

5 Che lo *scario* sia stato un funzionario di questo tipo lo conferma il fatto che lo si ritrova come tale anche nel 1297 nei documenti relativi alle proprietà del Capitolo di Trento in Fiemme, incaricato della riscossione degli affitti. Vedi Cosetta Zanella, “*Quaterni*” *pergamene dell’archivio del Capitolo di Trento nell’ultimo ventennio del sec. XIII: edizione e studio introduttivo*, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, tesi di laurea, A.A. 1997-1998, relatore prof. Gian Maria Varanini, *passim*.

6 Vedi ad esempio nel *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di Emanuele Curzel, Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2007 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico. Fonti, 5), pp. 1123-1124, il doc. n° 9\*. Cavalese, 27 luglio 1270: gli uomini della Comunità di Fiemme stabiliscono che i boschi *ingazati* sono ad uso comune delle chiese, delle case, delle necessità degli abitanti di Fiemme. Sono nominati due *scari*, Anzio e Kizio, senza specificare quale dei due sia quello della Comunità e quale quello del vescovo.

Fiemme è presente già dalla metà del Duecento nella Giurisdizione tirolese di Castello e Capriana<sup>7</sup>.

Con l'andare del tempo nel rimanente territorio tridentino queste figure di funzionari, *gastaldione*, *scario*, *degano*, scompaiono perché si riuscì a mantenere stabilmente in loco un vicario o un capitano o un luogotenente. In Fiemme questo avvenne gradualmente sia sotto l'occupazione del conte del Tirolo Mainardo e dei suoi figli, dal 1266 in poi (che vi imposero un loro capitano), sia sotto la dominazione vescovile, quando la valle venne restituita al principe di Trento nel 1314 (che vi impose un suo vicario o giudice permanente). Ma nella nostra valle la cosa interessante è che i nomi di *scario* e di *degano*, scomparsi come funzionari del principe di Trento, vengono utilizzati ad indicare i capi delle rispettive comunità: lo *scario* per la Comunità di Fiemme; il *degano* per la Giurisdizione di Castello e Capriana.

Oggi il termine *scario* per indicare chi sta al vertice della nostra Comunità, come era avvenuto per quasi sei secoli, è stato per così dire "ri-adottato", dopo che per tutto l'Ottocento e fino al nuovo statuto del 1993 era stato sostituito dal termine "presidente", ritenuto più moderno.

### Le "scarie"

Molto spesso nei documenti del Duecento e del Trecento, ma in Fiemme ancora nel Sei- Settecento, troviamo nominate in modo assai diffuso le *scarie*, che erano dei beni immobili (terreni e masi) le cui rendite erano originariamente destinate a fornire per così dire "la paga" allo scario locale. Ad esempio fin dal Duecento troviamo almeno due *scarie* in Fiemme, una a Carano e una a Cavalese<sup>8</sup>. Lo scario di Fiemme, che dal momento della sua nomina riceveva in uso per l'anno del suo mandato una serie di proprietà da cui ricavare la sua "indennità di carica", usufruiva in antico anche delle rendite delle *scarie*<sup>9</sup>.

## L'elezione dello scario di Fiemme

In Fiemme quella dello scario era una carica annuale, come tutte quelle dell'antichità, e la elezione si svolgeva a Cavalese il 1° maggio (salvo eccezioni) con una complessa cerimonia descritta sia nel cosiddetto *Quadernollo* del 1533<sup>10</sup> sia soprattutto nelle *Consuetudini, Libro del Comun* del 1613<sup>11</sup>. Riporto qui il testo integrale della procedura di elezione, tradotto in italiano corrente, mentre il testo originale è riportato al termine dell'articolo.

### Cap. 2 – Come si amministrano i beni e come si gestiscono gli affari della Comunità

In forza delle antiche *consuetudini* e dei privilegi concessi alla Comunità di Fiemme, sia per grazia speciale sia per meriti suoi, da molti imperatori e conti del Tirolo e da molti reverendissimi vescovi e principi di Trento, è sempre avvenuto in passato e avviene al presente che tutti i beni e gli affari della Comunità, di cui si parla nel primo libro delle *consuetudini*, sono amministrati e rispettivamente gestiti dallo scario assieme ai suoi regolani di Comun. Tuttavia in affari di

7 Lo si ritrova citato per la prima volta in un documento in AP Castello di Fiemme. Castello, 5 giugno 1245: *Delaidus Bruni decanus*.

8 Questa si trovava nella zona della canonica, o meglio tra la canonica e la chiesa parrocchiale.

9 In altre zone, ma non in Fiemme, troviamo che questo termine spesso è divenuto un toponimo.

10 *Il quadernollo della Comunità di Fiemme [1533]*, a cura di Italo Giordani, in "Tullio Sartori Montecroce, La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002", pp. 146-200.

11 *Le Consuetudini della Comunità di Fiemme: Libro I, del Comun* [1613], a cura di Italo Giordani, in "Tullio Sartori Montecroce, La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002", pp. 201-334.. I capitoli 3 e 4, qui riportati, sono stati ultimamente pubblicati anche su "La Comunità di Fiemme", XXVII (2009), 3 (inserto a cura di Raffaele Zancanella, pp. II-III).

grande importanza questo deve avvenire col consenso e con l'approvazione della maggior parte delle Regole della Comunità<sup>12</sup>.

### Cap. 3 – Quando si elegge lo scario della Comunità di Fiemme

In forza degli antichi diritti e privilegi della Comunità è sempre avvenuto nel passato e avviene al presente che ogni anno, il primo del mese di maggio, si elegge uno scario nuovo, secondo la procedura qui di seguito esposta. Egli dovrà assumere questo incarico per la durata continuativa di un anno, così come è spiegato nei capitoli aventi per oggetto il suo giuramento e i suoi compiti.

### Cap. 4 – Procedura per l'elezione dello scario

Per l'elezione dello scario nuovo si è sempre seguita e si deve seguire la seguente procedura. Il primo maggio di ogni anno, dopo la messa alla pieve, lo scario in scadenza fa chiamare i suoi regolani di Comun<sup>13</sup>, perché si presentino davanti a lui in piazza a Cavalese al banco della reson<sup>14</sup>: e li invita ad avviare la procedura per l'elezione dello scario nuovo.

Pertanto, sentito il parere ed i suggerimenti dei suoi regolani di Comun, lo scario in scadenza sceglie nove uomini che siano *vicini* e nati da padre *vicino*, abitanti nella valle di Fiemme, nella Giurisdizione vescovile<sup>15</sup> e sottoposti al Principato vescovile di Trento: cioè tre uomini per ciascuno dei quartieri, con esclusione del quartiere d'appartenenza dello scario stesso<sup>16</sup>, tali che siano di buona condizione e fama e in grado di sostenere l'ufficio dello scario. Tra questi nove uomini così scelti, lo scario in scadenza, sentito il parere ed i suggerimenti dei suoi regolani di Comun, ne sceglie tre, uno per quartiere.

Fatto questo, lo scario, tramite i saltari di Comun, convoca tutta la Comunità nello stesso luogo, cioè in piazza a Cavalese, e rende nota a tutti la terna prescelta. Quindi invita i suoi i regolani di Comun e tutti i regolani di Regola<sup>17</sup> a presentarsi a Cavalese nel palazzo dell'illustrissimo e reverendissimo signor vescovo e principe di Trento, oppure in altro luogo da lui fissato, al fine di eleggere lo scario nuovo in conformità alle antiche *consuetudini* della Comunità di Fiemme

Una volta che lo scario in scadenza con i suoi regolani di Comun e con tutti i regolani di Regola si sono radunati nella sala grande del palazzo, oppure in altro luogo, lo scario comunica ufficialmente la terna prescelta da lui e dai suoi regolani di Comun da cui eleggere lo scario nuovo; e fa scrivere i tre nomi sul pavimento della sala o in terra, ma in tre luoghi distinti e distanziati uno dall'altro.

A questo punto lo scario in scadenza invita i suoi regolani di Comun e tutti i regolani di Regola a dare il voto a quello dei tre nominativi che a ciascuno secondo coscienza sembra il più adatto e capace a svolgere l'ufficio dello scario; ad iniziare dai quattro regolani di Regola di Moena,

12 Esaminando i verbali delle sedute della Comunità si può notare che questo è di fatto sempre avvenuto.

13 Cioè quelli che sono stati in carica con lui nel corso del suo anno.

14 Si sottolinea ancora una volta, se ve ne fosse bisogno (e sembra proprio che ve ne sia, vista la continuità e pervicacia nell'errore) che il *banco della reson* (cioè il *banco della giustizia*, il tribunale pubblico) era in piazza a Cavalese, tra il palazzo vescovile e l'attuale Hotel Excelsior, verso occidente. Tale storico e secolare *banco della reson* non ha mai avuto nulla a che vedere con il circolo di pietre poste nel parco della pieve, dove la Comunità si radunava il 15 agosto (l'ultima volta accadde nell'anno 1781) per trattare i propri affari, mai con la presenza del giudice vescovile e quindi mai per amministrare la giustizia.

15 La precisazione è necessaria. Infatti fino al 1779 nessun *vicino* della Comunità, ma abitante nella Giurisdizione tirolese di Castello e Capriana, ha potuto essere proposto e men che meno eletto scario. Questo perché lo scario di Fiemme aveva diritto e obbligo di partecipare a tutte le udienze giudiziarie della Giurisdizione vescovile, cosa possibile solo se anch'egli era appartenente alla medesima Giurisdizione, come scritto chiaramente nelle *consuetudini*.

16 L'intenzione era quella di evitare possibili *pasticci*, cosa superata poi con il privilegio di Moena di cui si parlerà subito sotto.

17 In totale, come calcolato anche sotto, si trattava 34 persone: gli 8 regolani di Comun, i 25 regolani di regola, più lo scario in scadenza.

seguiti dai tre di Predazzo, dai quattro di Tesero, dai tre di Cavalese e da quello di Varena<sup>18</sup>, dai due di Castello, dai tre di Carano, dai tre di Trodena e dai due di Daiano; poi a seguire gli otto regolani di Comun, a partire dai due di Tesero, seguiti dai due di Cavalese e Varena e, rispettivamente, da quelli di Castello, Trodena, Carano e Daiano<sup>19</sup>. Per ultimo esprime il suo voto lo stesso scario in scadenza.

Alla fine di questa votazione, qualora due candidati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, lo scario in scadenza ha diritto di votare un'altra volta per far prevalere un nominativo; se però i voti risultano in numero diverso, egli può esprimere un solo voto. Al termine della votazione, quella persona fra le tre che avrà ricevuto più voti sarà lo scario nuovo per tutto l'anno seguente.

Pertanto lo scario manda i saltari di Cavalese a far suonare la campana grande della pieve di Fiemme<sup>20</sup>, come pubblico segno dell'avvenuta elezione dello scario nuovo<sup>21</sup>. Quindi tutti, lo scario in scadenza, i suoi regolani di Comun e i regolani di Regola, tornano in piazza a Cavalese, al banco della reson, dove si notifica a tutta la Comunità ivi radunata che è stato eletto lo scario nuovo. Egli, tramite i saltari, viene invitato a presentarsi per assumere l'ufficio e carica dello scario.

Nel medesimo luogo lo scario vecchio fa giurare lo scario nuovo, poi lo scario vecchio e i suoi regolani di Comun lasciano il banco, nel quale prende posto lo scario nuovo. Questi tramite i saltari convoca i regolani di Regola perché gli presentino i regolani di Comun nuovi ed i saltari di Comun nuovi, ai quali fa pronunciare il previsto giuramento. Così lo scario nuovo con i suoi regolani di Comun ed i suoi saltari inizia a svolgere il suo ufficio ed i suoi compiti di scario.

## Cap. 5 – Privilegio della Regola di Moena nell'elezione dello scario nuovo

Si è sempre seguita e si deve seguire la seguente norma. Qualora ai regolani della Regola di Moena sembri che la terna per l'elezione dello scario nuovo, presentata dallo scario in scadenza e dai suoi regolani di Comun, non presenti persone adatte e capaci a ricoprire questa carica, essi hanno il privilegio di poter indicare a proprio piacimento un altro nominativo, purché si tratti di un *vicino* e nato da padre *vicino*, abitante nella valle di Fiemme e sottoposto al Principato vescovile di Trento, di buona condizione e fama, il quale faccia parte di uno qualsiasi dei quattro quartieri della Comunità<sup>22</sup>.

18 Tali numeri sono una diretta conseguenza del lungo periodo, cioè fino al 1564, in cui Cavalese e Varena formavano un'unica Regola con quattro regolani di Regola complessivi, tre per Cavalese e uno per Varena. Da quell'anno, per l'elezione dello scario nuovo, si mantenne lo stesso criterio, cioè tre regolani per Cavalese e uno per Varena, benché quest'ultima, come Regola a sé stante, avesse due suoi regolani di Regola.

19 Si ricorda che Predazzo ottenne un suo regolano di Comun solo a partire dal 1674, mentre Moena non lo ebbe mai. Questo perché i regolani di Comun erano in antico due per quartiere; ed essendo in antico i quartieri formati da Cavalese – Varena (due regolani), Tesero (due regolani), Castello e Trodena (due regolani), Carano e Daiano (due regolani), di fatto si ebbe un regolano di Comun per ogni Regola, ma a Tesero necessariamente due. Quando nel 1318 vennero rideterminati i quartieri, con l'ingresso di Predazzo e di Moena, queste due Regole andarono a formare un quartiere con Daiano (un solo regolano di Comun), mentre Carano venne unita a Castello e Trodena (tre regolani di Comun).

20 Quando si scrissero queste *Consuetudini*, nel 1613, il *campanone*, era nuovo. Infatti si era rotto nel 1610 durante la processione del Corpus Domini e venne subito fatto rifondere a Trento presso Ludovico Simonato ad integrale spesa della Comunità, con aumento di peso e misure; suonò la prima volta nel 1611. Questo antico *campanone* si incrinò nel 1913 e, pur rimanendo sul campanile durante la guerra senza suonare e soprattutto senza subire il sequestro da parte degli Austriaci, come accaduto per la maggior parte delle altre campane, fu fatto rifondere nel 1924 sempre ad integrale spesa della Comunità.

21 Questo di suonare la campana grande della pieve ad avvenuta elezione del nuovo scario della Comunità di Fiemme sarebbe una tradizione, a parere dello scrivente, che meriterebbe veramente di essere conservata, tanto più che è a costo zero, in un tempo in cui si usano i costosissimi fuochi d'artificio per festeggiare qualsiasi cosa. O forse dà fastidio suonare in quell'occasione la campana grande di cui la Comunità è proprietaria?

22 Ne consegue che talvolta, proprio in seguito a questo privilegio di Moena, si hanno per due anni consecutivi degli scari provenienti dallo stesso quartiere o addirittura dalla stessa Regola.

Scelta questa persona, i regolani di Moena ne comunicano il nominativo allo scario in scadenza, il quale è obbligato a scriverlo accanto agli altri tre nominativi. A questo punto per l'elezione dello scario nuovo si segue la procedura sopra descritta, così che fra i quattro nominativi sarà scario nuovo quello che riceverà il maggior numero di voti<sup>23</sup>.

### Cap. 9 – Procedura del giuramento dello scario nuovo

Per il giuramento dello scario nuovo si è sempre seguita e si deve seguire la seguente procedura. Lo scario nuovo, su invito dello scario in scadenza, tocca le Sacre Scritture con la mano destra e giura sul Vangelo di Dio e promette di eseguire con diligenza i suoi compiti di scario, così come conviene alla carica.

Pertanto giura di sostenere con tutte le sue forze e le sue possibilità i diritti e le ragioni dell'illustrissimo e reverendissimo vescovo e principe di Trento, nostro signore<sup>24</sup>. In secondo luogo giura di sostenere e difendere i diritti e le ragioni delle chiese, dei minorenni, delle vedove e di ogni altra persona. In terzo luogo, proprio in seguito all'assunzione della carica di scario, giura di difendere e sostenere i diritti, le ragioni e i privilegi della Magnifica Comunità di Fiemme; giura di difenderne e sostenerne e le *consuetudini* in ogni loro articolo, senza derogare da esse in alcun modo e senza permettere ad altri di farlo. Ed ancora giura di difendere e sostenere i diritti e le ragioni riguardanti *la monte del fieno della valle di Fiemme*, punendo ogni volta i contravventori secondo le *consuetudini*, allontanando da sé ogni tentennamento in seguito a vincoli di parentela o in seguito a sentimenti di amore, odio, timore, inimicizia, invidia o di qualsiasi forma di soggezione.

Inoltre giura di osservare ed eseguire in tutto i compiti qui di seguito elencati riguardanti la carica dello scario. In conclusione lo scario nuovo giura di svolgere con diligenza i suoi compiti, facendosi consigliare in ogni questione di una certa rilevanza dai suoi regolani di Comun, così come, qualora si tratti di affari di grande importanza, dovrà raccogliere i pareri delle Regole della Comunità e quindi procedere rispettosamente all'esecuzione di quanto da esse deliberato.

---

23 Va subito precisato che la procedura sopra esposta era in parte recente ed è quindi da ritenersi nel suo complesso di costruzione tardiva. Infatti non coincide con quella esposta nel *Quadernollo* del 1533, che è in parte diversa ed assai più concisa. Inoltre si deve osservare che la procedura qui esposta non venne certamente seguita così rigidamente nel corso Settecento, quando, in tre occasioni si arrivò addirittura a mantenere lo scario in carica per un biennio, cosa contraria a tutta la tradizione o *consuetudine* precedente: si tratta del dott. Giuseppe Antonio Riccabona, in carica nel biennio 1779/80 e 1780/81, del notaio. Francesco Antonio Rizzoli, in carica nel biennio 1781/82 e 1782/83, del signor Eliseo Antonio Varesco di Panchià, in carica nel biennio 1785/86 e 1786/87.

24 Non si tratta solo di servilismo, come potrebbe apparire ai nostri occhi, abituati ad forme di relazione formalmente più "democratiche" con le autorità costituite. È solo alla fine del Settecento che in Fiemme diviene talvolta più problematico il rapporto con Trento, e spesso con ragione; ma anche in questo caso si dovrebbe onestamente distinguere il grandissimo rispetto verso il vescovo contrapposto ad una forte critica verso il principe. E se la gente d'allora teneva distinte le due funzioni, assumendo due comportamenti diversi, non si capisce perché al giorno d'oggi si dovrebbe far d'ogni erba un fascio, inventandosi una "democratica" ribellione di Fiemme che come tale non è mai esistita.

## Testo originali dei capitoli 2, 3, 4, 5 e 9

Da *Le consuetudini della Comunità di Fiemme: Libro I, del comun [1613]*, a cura di I. GIORDANI,  
in “TULLIO SARTORI MONTECROCE, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*”,  
Cavalese 2002, capitoli 3 e 4, pp. 207-208.

### Cap. 2 – Del governo et regimento delle cose del commun

È stato osservato et si osserva, per vigor dell'antiche consuetudini et privilegi concessi alla spetabile Communità di Fiemme per special gratia et per suoi bene meriti da diversi imperatori et conti del Tirol et illustrissimi et reverendissimi vescovi et prencipi di Trento, che le cose de Commun de qualsivoglia sorte contenute nel presente libro vengono governate, rette et administrate per il scario della valle di Fiemme insieme con li regolani de Commun, con il consenso però et laudo della maggior parte della Communità, massime nelle cose d'importanza.

### Cap. 3 – Creation del scario della Communità di Fiemme

È stato osservato antichamente et al presente si osserva, per vigor dell'antiche ragioni et privilegi della spetabile Communità, che ogni anno il primo di maggio si fa l'ellectione d'un novo scario nel modo et forma che seguita, qual ha da esercitar et funger l'offitio del scariato per un anno continuo, come si contiene in questo [libro] nel capitolo del giuramento et caricho del scario.

### Cap. 4 – Modo et ordine che si osserva nell'ellection et constitution del scario

È stato osservato et si osserva che il primo di maggio de cadaun anno il scario, doppo la messa della pieve, al banco della raggion fa chiamar avanti di sé li regolani de Commun, alli quali propone l'ellectione del novo scario che s'ha da fare.

Et con il consiglio et parere de detti regolani si fa l'ellectione di nove huomeni della valle di Fiemme, natti di padre vicino, che siino vicini et habitanti nella valle et Giurisditione di Fiemme et sottoposti al Vescovado di Trento; cioè trei huomeni per cadaun quartiere, non facendo alcuna ellectione nel quartiere nel quale si trova detto scario, ma nelli altri trei quartieri; che siano habili et sufficienti a funger l'offitio del scario et che siino di buona fama et conditione. Et poi di detti nove eletti, il scario, con il consiglio et parere di detti regolani de Commun fa ellection di trei soli, cioè che resti un solo per cadaun de detti tre quartieri.

Et fatta detta ellection, detto scario fa chiamar et congregar in detto luogo per li soliti saltari tutto il Commun et ivi in commune propone et notifica quello che ha da proponere et notificar. Poi admonisse tutti li regolani de Commun et delle Regole et ville della Communità che debbiano presentarsi nel pallazzo dell'illustrissimo et reverendissimo vescovo et prencipe di Trento, sito in Cavales, overo in un altro loco, a fare et creare il novo scario secondo le antiche osservanze, consuetudini et ragioni di detta Communità.

Et gionto il scario con tutti li regolani de Commun et delle ville de Fiemme in detto pallazzo, nella salla grande, overo in altro loco dove s'haverà da fare il scario, detto scario notifica alli prefatti regolani de Commun et delle ville quelle trei persone che da lui et suoi regolani de Commun sono state ellette per far un novo scario, scrivendo overo facendo scrivere sopra il somasso della salla o in terra in trei lochi distanti uno d'all'altro li nomi delli trei eletti.

Et poi ammonisse tutti li regolani de Commun et delle ville che debbiano imbalotar et dar la voce overo ballota a quello di detti trei che ad essi regolani per loro giuramento et consienza parerà più habile et più sufficiente a funger l'offitio del scariato. Et doppo questo tutti li regolani delle ville et de Commun danno le sue voci et ballote a quello che ad essi parerà di detti trei eletti, incominciando prima a ballottar li quatro regolani de Moena, poi li trei regolani de Predazzo, poi li quatro regolani de Theser, poi li trei de Cavales, poi un regolan de Varena, poi li due re-

golani de Castello, poi li trei regolani de Charan, poi li trei regolani de Trodena, poi li due regolani de Daian; et poi li otto regolani de Commun, cominciando prima li due da Theser, poi li due da Cavales et Varena, quello da Castello, quello da Trodena, quello da Charan, quello da Daian; et in ultimo de tutti il scario.

Et in caso le voci overo le ballotte fosseron pari et eguali de numero tra detti elletti, all' hora et in tal caso il scario ha autorità di buttar due altre ballotte per dispartarla et far un scario; ma non essendo le ballotte eguali, il scario non deve butar più d'una ballotta. Et finito il ballottar, quello dei trei elletti che haverà più voci overo ballotte, quello s'intende esser fatto et creato scario della Communità per un anno intiero.

Et subito il scario manda li saltari de Cavalese a fare sonare la campana grande della pieve di Fiemme in segno che è fatto et creato il novo scario. Et poi il detto scario con li regolani de Commun et delle ville ritorna al banco della raggione et ivi in pien commune notifica la creation et constitution del novo scario, il quale subito per li saltari si fa chiamare et venire in detto loco a ricevere l'offitio et caricho del scario. Et ivi poi il scario vechio dà al scario novo il giuramento in forma; et poi per il scario vechio con li suoi regolani si leva dal banco et il scario novo si senta al banco et per li saltari fa chiamare li regolani delle ville che debbiano presentar li regolani et saltari novi de Commun, alli quali detto scario poi dà il giuramento in forma. Et comincia detto scario et regolani et saltari de Commun a funger et fare il loro offitio.

#### **Cap. 5 – Autorità della regola di Moena nel far elletion del novo scario**

È stato osservato et si osserva che, se alli regolani de Moena paresse che l'elletion fatta per il scario et regolani de Commun delli trei huomeni che si propongono per scari non fosseron habili et sufficienti, all' hora et in tal caso detti regolani di Moena hanno autorità et potestà d'ellegere et deputare per loro offiti et giuramenti un altro huomo che sia nato vicino et habitante nella valle di Fiemme et sottoposto al Vescovato di Trento, di buona fama et condition, in qual quartiere della Communità che ad essi regolani di Moena parerà et piacerà.

Et fatta l'elletione, essi regolani di Moena notificano quela al scario. Et il scario è tenuto di scriver o far scriver detto elletto appresso li altri trei et poi si segherà a dare le voci et ballotte come di sopra. Et quello che di detti quatro elletti ha più voci, quello è et s'intende esser scario novo, come si contiene nel precedente capitolo.

#### **Cap. 9 – Forma del giuramento del scario**

È stato osservato et si osserva che il scario novo, a dellatione del scario vechio toccando le scritte con la man destra, giura alli sacrosanti evangeli de Dio et promette per il suo giuramento di far et essercitar l'offitio diligentemente come s'appartiene a detto offitio; et prima di tener la raggione dell'illustrissimo et reverendissimo vescovo et prencipe di Trento, signor nostro gratiosissimo, a tutto suo potere et sappare; poi le raggion delle chiese, pupilli, vedove et et de cadauna persona; et poi per il caricho del suo giuramento mantener et osservar le raggion, privilegi et consuetudini della spetabile Communità di Fiemme in ogni caso et articolo et a quelle in alcun modo non derogar né consentire che gli sia derogato da alcuna persona; et particolarmente mantener et osservar le raggioni del *Monte del fieno della valle di Fiemme* et castigare quelli che contrafarano per ogni volta secondo il stillo et consuetudine, removendo da sé ogni affetion et passione de parentella, amore, timore, odio, inimicitia, invidia, overo de qualsivoglia altro respeto.

Item osservare, mantenere et essequire li capitoli seguenti del carico dell'offitio del scario. In somma di fare il suo offitio diligentemente et governarsi sempre in ogni caso importante dalli regolani de Commun et anche essendo casi gravi procedere con il consiglio della Communità et secondo la deliberation di quella eseguir senza fraude et fidelmente.